



Determinazione n. 909

del 31/03/2014

Oggetto: Società RTL 102.500 Hit Radio S.r.l. – rinnovo dell'autorizzazione Det. 257/5699 del 04/02/2009, per l'impianto di radiodiffusione sonora operante su frequenza 94.200 Mhz e Potenza nominale 400 Watt, installato presso la torre piezometrica in Via Emanuele Filiberto, 35 nel Comune di Adria - ex art. 3 della L.R. 29/1993

Il Dirigente

CONSIDERATO CHE con Det. 257/5699 del 4 febbraio 2009 è stata autorizzata l'installazione di un impianto di radiodiffusione sonora dell'emittente RTL 102.500 Hit Radio sito presso la torre piezometrica in Via Emanuele Filiberto, 35 nel Comune di Adria, operante su frequenza 94.200 Mhz e Potenza nominale 400 Watt;

TENUTO CONTO che tale autorizzazione aveva validità 5 anni;

VISTA la nota inviata a mezzo P.E.C. della Società RTL 102.500 Hit Radio S.r.l. datata 30 gennaio 2014, assunta agli atti l'11 febbraio 2014 con prot. 6800, con la quale è stato chiesto il rinnovo del titolo abilitativo suddetto, confermando l'esercizio dell'impianto mantenendo invariate le caratteristiche tecnico-operative già autorizzate;

PREMESSO CHE l'ARPAV – DAP di Rovigo, con nota prot. 17180 del 17 febbraio 2014 (agli atti con prot. 8718 del 20 febbraio 2014), a seguito della nota suddetta della Società RTL 102.500 Hit Radio, ha confermato il parere preventivo emesso il 14 novembre 2008, prot. 146214, agli atti con prot. 62620 del 19 novembre 2008, ossia il parere favorevole all'impianto di radiodiffusione dato che non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

VISTA la nota della scrivente Amministrazione Provinciale prot. 9268 del 25 febbraio 2014, con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per rinnovare l'autorizzazione dell'impianto radiofonico, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni entro il termine previsto ovvero il 26 marzo 2014;

VISTA la nota della Regione Veneto – Servizio Igiene Pubblica del 30 aprile 2004 prot. 238483/50.03.21, pervenuta alla Provincia di Rovigo il 21 maggio 2004, prot. 21645, in base alla quale, la Provincia rilascia l'autorizzazione sotto l'aspetto esclusivo della tutela igienico-sanitaria della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche e sulla base del parere favorevole dell'ARPAV;

VISTA la L.R. 9 luglio 1993, n. 29 e s.m. ed il DPCM 08/07/03;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.;

VISTO lo Statuto della Provincia;



determina

- 1) di rinnovare l'autorizzazione alla Società RTL 102.500 Hit Radio S.r.l. con sede in Via Piemonte, 61/63 – 20093 Cologno Monzese (MI) – relativamente all'impianto di radiodiffusione sonora operante su frequenza 94.200 Mhz e Potenza nominale 400 Watt, installato presso la torre piezometrica in Via Emanuele Filiberto, 35 nel comune di Adria;
- 2) che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini della tutela della popolazione a radiazioni non ionizzanti generate dall'impianto di radiocomunicazione e non sostituisce visti, pareri, nulla-osta ed autorizzazioni di competenza degli altri organi competenti ministeriali e comunali, in particolare, qualsivoglia autorizzazione edilizia che si rendesse necessaria in base alle norme urbanistiche vigenti;
- 3) di dare atto che la presente autorizzazione è valida fintanto che persistono gli attuali elementi istruttori presupposti della presente autorizzazione e che pertanto ogni variazione dovrà essere comunicata alla Provincia;
- 4) di demandare all'ARPAV i controlli successivi in relazione a quanto indicato nella presente autorizzazione;
- 5) che il presente atto non comporta impegno di spesa;
- 6) di trasmettere il presente atto alla Società RTL 102.500 Hit Radio S.r.l. con sede in Via Piemonte, 61/63 – 20093 Cologno Monzese (MI), al Comune di Adria, al Dipartimento Provinciale di Rovigo dell'ARPAV, alla Regione Veneto e al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione, in attuazione a quanto definito dal D.lgs. 104/2010.

Allegati: 1) planimetria

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

.....